



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 30 giugno 2021

## Redditi esteri di lavoro dipendente e dichiarazione dei redditi

*Vediamo le cautele da seguire per i residenti italiani.*

La residenza è il primo concetto fondamentale perché l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto

<b>per i residenti</b>	<b>da tutti i redditi posseduti</b> (TUTTI in ogni parte del mondo <b>principio della tassazione mondiale – <i>Worls wide taxation principal</i></b> );
<b>per i non residenti</b>	soltanto da quelli prodotti nel <b>territorio dello Stato</b> .

**RICORDA:** *Uno stesso reddito non può essere tassato due volte (art. 163 TUIR)*

Il concetto vale anche per i cittadini esteri residenti nel nostro territorio per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni o 184 se anno bisestile).

Verificato il primo requisito occorre verificare se esiste una **convenzione contro le doppie imposizioni** tra Italia e paese estero.

Successivamente si presenta dunque il problema di cosa fare in presenza di reddito estero derivante da lavoro dipendente. L'Italia applica il secondo dei due modelli convenzionale OCSE ovvero il **metodo del credito d'imposta** (l'altro è l'esenzione).

In ogni caso le imposte estere si considerano pagate definitivamente quando le stesse non sono ripetibili o se è stata presentata la dichiarazione dei redditi all'estero o se vi è apposita certificazione di definitività dell'imposta rilasciata da Autorità estere.

Si ricordi che l'art. 51 comma 8-bis del TUIR dispone che: *"Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale"*.

Secondo dottrina prevalente i redditi da esporre sono quindi quelli risultanti dalle tabelle approvate annualmente.

Pertanto in dichiarazione andranno riportate le retribuzioni effettive (o convenzionali) nel quadro RC, nel quadro RP gli eventuali contributi obbligatori non dedotti e nel quadro CE riportare il codice identificativo dello Stato, il reddito e l'imposta estera determinando il credito d'imposta spettante.

